

principalmente la buona figura. Il primo Ballarino dovrà essere capace di comporre, e mettere in iscena i Balli ed in difetto sarà l'obbligo dell'Impressario di provvedere un separato Inventore, e direttore de' Balli.

3°) Verrà composta l'orchestra dal Maestro di Capella, 8 Violini, 1 Violoncello, 1 Violone, 2 Viole, 2 Corni di Caccia, e 2 Oboè con l'obbligo però dell'Impressario di prevalersi de' Professori capaci, che stabiliti sono in questa Città verso li prezzi, che si stipoleranno d'accordo colla Direzione Teatrale.

4°) Il Vestiario dovrà essere decoroso, ed addattato a' caratteri, avvertendo che le prime parti dovranno essere vestite di nuovo.

5°) Non anderà a carico dell'Impressario la decorazione nè delle opere nè dei Balli, ma questa verrà intieramente appoggiata alla Direzione Teatrale.

6°) L'illuminazione sarà tale, onde appariscano nel loro pieno giorno sì le decorazioni, che lo Spettacolo.

Per fornire, e mantenere lo Spettacolo nella suddivisata maniera vengono offerte all'Impressario le condizioni seguenti, cioè:

1°) Egli percepirà l'affitto di tutti li Palchi eccettuatine solamente li due Proscenj, e quello di facciata del primo ordine, avvertendo però che non sarà lecito all'Impressario di levare il Palco a' moderni Proprietarj, o di alterarne li soliti prezzi, mà soltanto di obbligarli ad abbonare due persone al prezzo di mezzo Sovrano per cadauna; resta però in piena libertà de' Proprietarj di cedere il Palco

2°) L'entrata resta fissata al prezzo d'una Pettiza.

3°) L'appaltatura a mezzo Sovrano

4°) Lo Scagno, ed il paradiso a soldi cinque; risolvendosi però la Direzione di far fare li scagni chiusi, il prezzo di scagno potrà essere innalzato sino a soldi dieci.

5°) Viene accordato all'Impressario il ricavato da Pubblici Balli consistente in Ori 240:— finalmente

6°) Verrà all'impressario accordato per parte della Cassa Teatrale una competente somma sopra la di cui quantità dovranno versare particolarmente le proposizioni degli offerenti, i quali vengono mediante il presente eccitati a produrre a Nostre Mani sotto sigillo le loro proposizioni sino li 27. corrente, mentre spirato tale termine non verranno accettate ulteriori offerte, ma verrà deliberata l'Impresa alla persona, che avrà fatte le migliori condizioni.

Trieste 3 Febbraio 1777.